

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 1/C N. 2/C (2003-2004)

Riunioni del

2 luglio 2003

7 luglio 2003

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/C - RIUNIONE DEL 2 LUGLIO 2003

1 - APPELLO PER OPPOSIZIONE DI TERZO DELL'A.C. VENEZIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO, E/O LA REVOCA, E/O LA RIFORMA DELLA DECISIONE DELLA C.A.F. RELATIVA ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003 (Delibera della Commissione d'Appello Federale - Com. Uff. n. 39/C del 28.4.2003)

Considerato in fatto:

- che con la decisione impugnata questa Commissione d'Appello, accogliendo il reclamo della soc. Calcio Catania, annullava la decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. (di cui al Com. Uff. n. 311 del 24 aprile 2003), infliggendo pertanto alla Società A.S. Siena la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2;
- che otto società di Serie B, tra cui l'attuale reclamante, ritenendo di essere danneggiate nei propri diritti fondamentali ed associativi dalla predetta decisione di questa C.A.F., e di non avere altro strumento di tutela e garanzia nell'ambito dell'ordinamento sportivo, adivano, ai sensi dell'art. 32, comma 5, dello Statuto Federale e dell'art. 22, comma 3, C.G.S., la Ecc.ma Corte Federale affinché rimuovesse gli effetti a loro pregiudizievoli della decisione del presente Organo di appello;
- che la adita Corte Federale, chiamata contestualmente ad evadere anche la richiesta del Presidente Federale in ordine all'interpretazione da fornirsi dell'art. 17, commi 3 e 13, C.G.S., accoglieva, nella riunione del 22 maggio 2003 (Com. Uff. 13/CF), i predetti ricorsi, confermando, conseguentemente, il risultato acquisito sul campo nel corso della gara di cui in intestazione;
- che la Società Catania adiva al riguardo gli organi della Giurisdizione Amministrativa, reclamando la declaratoria di nullità della pronuncia della Corte Federale, ed ottenendo al riguardo la tutela cautelare invocata, con relativa pronuncia di esecutività;
- che, da ultimo, la Giunta Esecutiva del C.O.N.I. con deliberazione n. 244 assunta in data 1° luglio 2003 ha invitato la F.I.G.C. "a rimuovere con la massima sollecitudine i provvedimenti adottati al di fuori delle competenze degli organi federali aventi funzioni giustiziali";
- che con il reclamo in trattazione la Società Venezia, prendendo spunto dalla più volte citata decisione della Corte Federale, ha ritenuto di dover proporre formale atto di opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., avverso la decisione di questa C.A.F., in relazione anche alla sorte che dovesse subire la decisione della Corte Federale, peraltro ritenuta pienamente legittima e condivisibile dall'esponente.

Ritenuto in diritto:

- che l'opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione straordinario, concesso ad un soggetto che non sia stato parte in causa al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli che una sentenza pronunciata tra altri soggetti può avere sui suoi diritti, e che in quanto tale trattasi di strumento che pacificamente necessita di adeguata e tassativa previsione normativa di riferimento, anche con riguardo all'ordinamento sportivo;
- che, non a caso, la stessa Corte Federale, che ha tra l'altro ricordato come nel caso del processo amministrativo sia stato necessario l'intervento esplicitamente ampliativo della Consulta (Corte Cost. 177/95), ha dovuto prendere atto della lacuna ordinamentale emergendo, nella fattispecie in trattazione, l'assenza nell'ordinamento federale di strumenti di garanzia corrispondenti o equivalenti a quello dell'opposizione di terzo;
- che risulta, in definitiva, evidente come, stante l'attuale ordinamento della Giustizia Sportiva, questa Commissione d'Appello sia allo stato sfornita del potere di decidere in

ordine all'opposizione in argomento e che pertanto debba declinare la propria competenza a conoscere;

- che resta peraltro del tutto impregiudicata la possibilità per la odierna reclamante di chiedere di avvalersi degli strumenti conciliativi presso l'apposita Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso il C.O.N.I., a norma dell'art. 27, commi 3 e segg., dello Statuto Federale.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.C. Venezia di Venezia e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/C - RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 2003

1 - RECLAMO DELL'A.S. MONTELLO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. CAERANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 50 del 14.5.2003)

La Commissione d'Appello Federale, con delibera in C.U. n. 47 del 6 maggio 2003 accoglieva il ricorso per revocazione presentato dalla A.C. Caerano (e basato su una "nuova" documentazione proveniente dalla Federazione Reale Marocchina del Calcio), avverso le decisioni riguardanti più gare, per la partecipazione del calciatore El Maazouzi El Mouloudi in posizione irregolare, ed annullava la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 27 del 18 dicembre 2002), che aveva sanzionato, fra l'altro, la A.C. Caerano con la punizione sportiva della perdita della gara per gli incontri disputati il 13.10.2002, il 20.10.2002, il 27.10.2002, nonché con la ulteriore punizione sportiva della penalizzazione di un punto in classifica per la gara del 6.10.2002. Rimetteva quindi gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per un nuovo esame.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, preso atto che dall'archivio centrale dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. risulta che il 9.5.2003 con prot. n. 0290005094/50 la posizione del calciatore El Maazouzi El Mouloudi era stata aggiornata con tesseramento dello stesso decorrente dal 10.9.2002, da cui consegue la regolarità di detta posizione (e quindi in relazione anche a tutte le gare sopra menzionate), deliberava non aversi luogo per l'assunzione di ulteriori provvedimenti (C.U. n. 39 del 14 maggio 2003).

Ricorreva contro questa ulteriore decisione la A.S. Montello, che ha partecipato al medesimo girone e campionato della A.C. Caerano (e precisamente il Campionato Dilettanti di 3ª Categoria, Girone A, Regione Veneto) ritenendosi lesa dalla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto del 14.5.2003, in qualità di portatore di un **interesse indiretto** ed, in particolare, di un **interesse di classifica**, avendo dovuto procedere a sparring per determinare la squadra avente diritto alla promozione diretta di 2ª Categoria, e proprio con la A.C. Caerano alla quale, a seguito del giudizio di revocazione e della conseguente delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto sopra richiamato, erano stati "restituiti" i punti di penalizzazione in classifica precedentemente inflitti.

In particolare chiedeva a questa Commissione d'Appello Federale di comporre la discrasia venutasi a creare tra le decisioni prese sul medesimo caso in base di documentazione ufficiale contraddittoria proveniente dalla Federazione Reale Marocchina del Calcio e che comportava in un primo tempo la dichiarazione di non validità del tesseramento del calciatore El Maazouzi El Mouloudi, ed in seguito ad un "nuovo" documento la dichiarazione di validità del tesseramento a far data dal 10.9.2002.

Il ricorso così come proposto è inammissibile per mancanza di legittimazione ex art. 29.2 C.G.S..

L'art. 29 C.G.S. nei suoi commi 1, 2, 3 testualmente recita:

1. sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso;
2. per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato;

3. nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

Pertanto non può che prendersi atto che attualmente il soggetto portatore di un *interesse indiretto*, e nella specie di un interesse di classifica, quale l'A.S. Montello, non può tutelarsi con l'istituto della opposizione di terzo, perché non previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 2 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Montello di Montebelluna (Treviso) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - RECLAMO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA, IN RELAZIONE ALLA GARA L'AQUILA CALCIO/S.S. SAMBENEDETTESE DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 297/C dell'11.6.2003)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 104/C del 17 dicembre 2002 il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla gara L'Aquila Calcio/S.S. Sambenedettese disputata in data 15.12.2002, ha irrogato alla S.S. Sambenedettese Calcio la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 5.000,00 con diffida, "perché propri sostenitori in campo avverso rivolgevano prima dell'inizio della gara cori di scherno verso la tifoseria avversaria cercando altresì di venire a contatto con la stessa travolgendo la rete e le transenne divisorie, venendo peraltro respinti dalle forze dell'ordine; per lancio prima dell'inizio della gara di oggetti esplosivi che colpivano due agenti della polizia di stato che riportavano ustioni agli arti inferiori e lievi escoriazioni leggero stordimento, per lancio verso l'opposta tifoseria di fumogeni e petardi; per aver scagliato transenne divisorie; durante la prima parte della gara gli stessi sostenitori ospiti cercavano di nuovo di venire a contatto con l'opposta tifoseria colluttando con le forze dell'ordine; per ulteriore lancio di altri fumogeni nel campo per destinazione e sul terreno di gioco; per ingresso al termine della gara sul terreno di gioco in segno di esultanza di alcuni sostenitori".

Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C la S.S. Sambenedettese Calcio, eccependo la totale estraneità dei propri sostenitori ai fatti violenti di maggior gravità contestati dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato, ed in particolare al lancio degli oggetti esplosivi che avevano colpito gli agenti di polizia, essendo tali fatti addebitabili esclusivamente ai tifosi della squadra ospite.

Ravvisando la necessità di un supplemento istruttorio, al fine di far luce sulla responsabilità in ordine ai fatti addebitati ai sostenitori della S.S. Sambenedettese Calcio, con nota del 17.4.2003 il Presidente dell'adita Commissione Disciplinare ha richiesto informazioni all'Ufficio Indagini. Con nota del 5.5.2003, il Capo dell'Ufficio Indagini ha formulato alla Questura de L'Aquila richiesta di informazioni in ordine all'eventuale identificazione degli autori del lancio degli oggetti esplosivi che hanno causato il ferimento degli agenti di Polizia, contestualmente trasmettendo alla Commissione Disciplinare appunto dell'Ufficio Ordine Pubblico del Ministero dell'Interno dal quale emergeva che l'episodio si sarebbe verificato all'interno della curva che ospitava i tifosi della S.S. Sambenedettese Calcio.

Sulla base di tale documento, con delibera pubblicata sul C.U. n. 297/C dell'11 giugno 2003 la Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio, poiché "il lancio di petardi... risulta proveniente dalla curva nella quale erano ospitati i tifosi della Sambenedettese".

Con atto del 13.6.2003 la S.S. Sambenedettese Calcio ha appellato tale decisione, producendo la sopravvenuta nota 11.6.2003 della Questura de L'Aquila, dalla quale risulta

che "il petardo scoppiato prima dell'incontro... che ha causato il ferimento di due agenti in servizio all'interno del settore riservato ai tifosi della Sambenedettese Calcio è stato lanciato dalla tifoseria aquilana", e chiedendo pertanto l'annullamento, ed in via subordinata la riduzione, delle sanzioni inflitte.

Reputa questa Commissione che il proposto appello meriti parziale accoglimento.

Il definitivo accertamento della mancanza di responsabilità in capo ai sostenitori della società appellante per il più rilevante dei fatti loro addebitati dal Giudice Sportivo, operato dalla Questura de L'Aquila e risultante dalla dichiarazione prodotta in atti, infatti, riduce sensibilmente la gravità degli accadimenti, pur dovendosi rilevare che per gli altri fatti di violenza contestati alla tifoseria della S.S. Sambenedettese Calcio nessuna ulteriore prova liberatoria è stata fornita, restando quindi la responsabilità in ordine ad essi addossata alla medesima tifoseria.

Una tale consistente diminuzione della gravità dei fatti contestati, pertanto, induce questa Commissione a rideterminare, in parziale accoglimento del proposto gravame, l'entità delle sanzioni inflitte all'appellante dal Giudice Sportivo, apparendo equa la revoca della diffida e la riduzione della sanzione pecuniaria dell'ammenda ad € 3.000,00.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), revoca la diffida e riduce a € 3.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

3 - RECLAMO DELL'A.S. CALCIO SAN STINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2004 INFLITTA AL SIG. PADOVESE ROSSANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 54 del 4.6.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara di 2ª Categoria Eraclea/Calcio San Stino dell'11.5.2003, sanzionava il Signor Padovese Rossano, allenatore dell'attuale reclamante, con la squalifica fino al 14.5.2005, Com. Uff. n. 50 del 14 maggio 2003, perché durante la gara entrava nel terreno di gioco, si avvicinava all'arbitro profferendo insulti e minacce e, nonostante dirigenti e calciatori della sua squadra tentassero di allontanarlo, riusciva a colpire il direttore di gara con un pugno sulla spalla senza provocargli dolore; veniva poi allontanato a forza dai dirigenti e dai calciatori.

La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società Calcio San Stino, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 4 giugno 2003, disponendo l'audizione dell'arbitro e ascoltati i dirigenti interessati, ha ridotto la sanzione all'allenatore Padovese sino al 30.9.2004 sottolineando "il carattere sostanzialmente non violento e lesivo del colpo inferto alla spalla dell'arbitro".

Avverso quest'ultima decisione adiva ritualmente la C.A.F. la società Calcio San Stino, che pur ritenendosi parzialmente soddisfatta per la riduzione operata dall'organo di secondo, proseguiva nell'appello, esponendo però ancora motivi di fatto relativi al comportamento del direttore di gara e chiedendo "una valutazione del direttore di gara".

Il reclamo è inammissibile.

Trattasi infatti di un terzo grado di giudizio per questioni di merito, in contrasto con quanto disposto dall'art. 33 n. 1 C.G.S. che prevede la competenza della Commissione d'Appello Federale per questioni attinenti il merito della controversia esclusivamente come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Calcio San Stino di San Stino di Livenza (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - RECLAMO DELLA S.C. SAMBIASE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2003 AI CALCIATORI COLOSIMO FRANCESCO, GUIDO PASQUALE, TUOTO CLAUDIO E VITALE PIERPAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 101 del 18.6.2003)

Con atto del 12.6.2003 la S.C. Sambiasse ha reclamato avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti la deliberazione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 91 del 10 giugno 2003, con la quale è stata inflitta ai calciatori Tuoto Claudio, Vitale Pierpaolo, Colosimo Francesco e Guido Pasqualino la sanzione della squalifica sino a tutto il 31.12.2003, per avere gli stessi, al termine della gara Nuova Avezzano/Sambiasse dell'8.6.2003, tentato di aggredire l'Arbitro ed un Assistente Arbitrale, senza riuscirci per il pronto intervento delle Forze dell'Ordine.

Secondo la prospettazione dei fatti svolta dalla reclamante, diametralmente opposta a quella che si ricava dal rapporto del d.d.g., da quello del suo assistente e da quello del Commissario di campo, al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi, dopo la conclusione della gara, non si sarebbe verificato alcun tentativo di aggressione alla terna arbitrale da parte dei calciatori colpiti dalla suddetta sanzione; in ogni caso, non sarebbe stato possibile identificare con certezza gli stessi in quanto, nel concitato parapiglia dovuto ad una pacifica invasione di campo dei tifosi a caccia delle divise dei calciatori, questi ultimi avrebbero dimesso la propria casacca rimanendo a dorso nudo, privi di numero. Per questi motivi la reclamante ha richiesto l'annullamento dell'impugnata decisione ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione inflitta ai propri calciatori.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 101 del 18 giugno 2003 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti ha respinto il suddetto reclamo, reputandolo infondato sulla scorta delle concordi indicazioni desumibili dai citati rapporti, ai quali va attribuita fede probatoria privilegiata, nonché considerando che neppure la subordinata richiesta di riduzione della sanzione potesse trovare accoglimento, valutata l'oggettiva gravità dei fatti accertati.

Avverso tale deliberazione ha proposto appello avanti a questa Commissione la S.C. Sambiasse, con atto del 21.6.2003 formalmente e sostanzialmente riproduttivo, in ogni sua parte, del reclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare.

Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto appello sia inammissibile.

L'appellante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall'art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla S.C. Sambiasse di Lamezia Terme (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - RECLAMO DELL'U.S. CENTROITALIA PARMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARIA GIOVANISSIMI CENTROITALIA PARMA/SANFATUCCHIO DEL 2.3.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 43 del 5.6.2003)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbro del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (C.U. n. 43 del 4 giugno 2003), sul ricorso presentato dalla S.P. Sanfatucchio avverso la posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sofrà Thomas della U.S. Centroitalia Parma in merito alla gara Centroitalia Parma/Sanfaticchio del 2.3.2003, preso atto che vi era disparità sulla composizione della famiglia del medesimo Sofrà Thomas fra la tessera federale ed il suo stato di famiglia, non omologava il risul-

tato della gara terminata 2-1 in favore del Centroitalia Parma, inviando gli atti all'Ufficio Indagini per accertare quale fosse la posizione anagrafica e familiare del calciatore Sofrà Thomas.

Il collaboratore dell'Ufficio Indagini concludeva definendo formalmente corretto il tesseramento del calciatore Sofrà Thomas pur definendo un "escamotage" l'inserimento del giovane nello stato di famiglia e residenza del Sig. Meacci.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado C.U. n. 43 del 4 giugno 2003 disattendeva le conclusioni del Collaboratore dell'Ufficio Indagini definendole contraddittorie e sottolineando fra l'altro, la mancanza di documentazione relativa alla richiesta deroga della Presidenza Federale di quanto previsto dall'art. 40.3 N.O.I.F. Deliberava quindi:

- di accogliere il ricorso della S.P. Sanfaticchio del 15 marzo 2003;
- di assegnare la vittoria per 2-0 a favore della S.P. Sanfaticchio per la gara Centroitalia Parma/Sanfaticchio - Campionato Regionale Giovanissimi - Girone A - disputata a Ponticelli di Città della Pieve (PG) il 2 marzo 2003;
- di disporre l'invio della documentazione al Presidente del C.R.U. - SGS per i provvedimenti da adottare nei confronti del Signor Meacci Presidente del U.S. Centroitalia Parma;
- di disporre l'invio degli atti all'Ufficio Tesseramento del C.R.U. per la revoca del tesseramento del calciatore Sofrà Thomas in favore della U.S. Centroitalia Parma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, punto 8, C.G.S.;
- di restituire la tassa reclamo a favore della S.P. Sanfaticchio.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Centroitalia Parma chiedendo che venisse dichiarato regolare il tesseramento del calciatore Thomas Sofrà e conseguentemente ripristinare il risultato acquisito sul campo relativo alla gara in oggetto, e proprio sulla base delle conclusioni della relazione dell'Ufficio Indagini, definite valide ed esaurienti.

L'appello è infondato e va quindi respinto.

L'art. 40.3. N.O.I.F. dispone:

"I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e dal parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga".

L'esame della documentazione agli atti ha evidenziato come **manchi** qualsiasi documentazione relativa alla indispensabile richiesta deroga alla Presidenza Federale affinché il giovane Sofrà Thomas possa essere tesserato con il Centroitalia Parma, società con sede in regione diversa da quella in cui risiede la propria famiglia.

Mancando pertanto uno dei presupposti per la validità del tesseramento del Sofrà Thomas, giustamente il Giudice Sportivo di 2° Grado ha accolto il ricorso della S.P. Sanfaticchio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Centroitalia Parma di Città della Pieve (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - RECLAMO DELL'A.C. BRUGHERIO AVVERSO DECISIONI COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE A SEGUITO DI VERTENZA CON MODENA F.C., EX ART. 99

BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 32/D - Riunione del 19.5.2003)

La A.C. Brugherio adiva la Commissione Vertenze Economiche al fine di ottenere, nei confronti del Modena F.C., il c.d. "premio alla carriera", previsto dall'art. 99-*bis* delle N.O.I.F. (per euro 103.291,37), in relazione al calciatore Stefano Mauri, che - tesserato per l'A.C. Brugherio dal 1995 al 1998 - aveva esordito nelle fila del Modena F.C. nel campionato di massima serie, durante l'incontro Modena-Milan del 14 settembre 2002.

Dopo varie vicissitudini anche di ordine procedurale ed istruttorio, sciogliendo precedente riserva, la C.V.E., con l'ordinanza impugnata, decideva di rimettere gli atti al Presidente Federale, affinché il medesimo investisse la Corte Federale delle seguenti questioni:

- a) se la corretta interpretazione dell'art. 99-*bis* comportasse che il premio alla carriera fosse riconosciuto anche per quei calciatori già tesserati all'epoca dell'entrata in vigore della norma;
- b) se la disposizione dovesse considerarsi illegittima, in relazione all'art. 24 dello Statuto Federale, "per palese ed irragionevole violazione del generale principio di uguaglianza costituzionalmente garantito".

Nel contempo la C.V.E. rinviava a nuovo ruolo la trattazione della vertenza, sospendendo in pratica il procedimento.

Ritenendo la pronuncia della Commissione specializzata palesemente viziata da "clamorosi *errores in iudicando* ed *in procedendo*", la società Brugherio ha proposto l'atto di gravame in trattazione, deducendo, altresì, che nel sollecitare l'intervento della Corte Federale la C.V.E. aveva certamente esorbitato dalle proprie competenze conferite ex lege, e che comunque non sussistevano i presupposti per interessare la Corte stessa, oltre a richiamare le proprie già esposte considerazioni nel merito della vertenza economica.

Il reclamo non può sfuggire a declaratoria di inammissibilità.

In disparte, infatti, la pur rilevante circostanza (che non dovrebbe restare senza riflessi circa il permanere dell'interesse alla decisione) che con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 5 giugno 2003 da L.N.P., L.N.D. e Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica si è concordata la riduzione a soli e 16.000,00 del compenso a titolo di premio alla carriera in caso di calciatori già tesserati per la società tenuta a corrispondere il compenso alla data del 14 maggio 2002 (con efficacia vincolante per le società associate e contestuale obbligo delle Leghe di intervenire presso le proprie associate stesse affinché abbandonino le controversie pendenti presso la C.V.E.), assume portata dirimente la non impugnabilità dell'ordinanza di rimessione degli atti in argomento, non rivestendo essa connotato decisorio.

Sono impugnabili dinanzi a questa C.A.F., ai sensi dell'art. 46, comma 9, C.G.S., solo le "decisioni" vere e proprie della C.V.E. e non le pronunzie meramente interlocutorie, con effetti, eventualmente, solo procedurali (sospensivi) sulla vertenza.

Per i motivi che precedono la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 46 n. 9 C.G.S., l'appello dell'A.C. Brugherio di Brugherio (Milano) e dispone incamerarsi tassa versata.

7 - RECLAMO DEL F.C. SEGRATESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.4.2004 AL SIG. DE PINTO VITO, DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2003 AL PRESIDENTE SIG.RA LEUCI ANNA E DELL'AMMENDA DI € 700,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 44 del 29.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia in data 29 maggio 2003, pronunciando su deferimento ad opera del Procuratore Federale, ha inibito

il tesserato Vito De Pinto e la tesserata Anna Leuci, rispettivamente, sino al 30 aprile 2004 ed al 30 settembre 2003, ed ha altresì comminato alla F.C. Segratese, per responsabilità diretta e responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 700,00.

Premetteva la Commissione che nel settembre 2002 il calciatore Nicola La Torre aveva denunciato al Presidente del Comitato Regionale Lombardia che il Presidente della F.C. Segratese avesse formulato una pretesa di 5.000,00 € per concedergli lo svincolo; che l'Ufficio Indagini, al quale era stata rimessa la denuncia, compiuti gli opportuni accertamenti, aveva concluso che il De Pinto, per conto della F.C. Segratese, avesse effettivamente richiesto denaro al La Torre, ed avesse reiterato tale richiesta anche verso i Sigg. Cinolo e Vurchio, rispettivamente Presidente e Segretario dell'U.S. Vimo Calcio, ed altresì che lo stesso De Pinto avesse esercitato, di fatto e senza averne titolo, funzioni di presidente della F.C. Segratese, connivente la Sig. Anna Leuci; che conseguentemente il Procuratore Federale, con atto del 25 febbraio 2003, aveva deferito il De Pinto e la Leuci per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, C.G.S., in relazione all'art. 39, comma 2, Regolamento L.N.D., e la F.C. Segratese per responsabilità diretta ed oggettiva nelle infrazioni ascritte ai propri dirigenti.

Comminava quindi la Commissione Disciplinare le su descritte sanzioni rilevando come fosse assolutamente certo che il De Pinto avesse richiesto del denaro in contanti per cedere ad altra società il calciatore La Torre, essendo stata tale circostanza - oltre che denunciata dal calciatore interessato - confermata dal di lui padre, nonché dal Presidente e dal Segretario dell'U.S. Vimo Calcio, con dichiarazioni univoche e concordanti tali da non lasciare adito a dubbi; come fosse irrilevante che la richiesta non avesse avuto seguito, non essendosi realizzato il contestato illecito, essendo l'infrazione sanzionata dall'art. 1 C.G.S. di pura condotta; come risultasse infine altresì provato che il De Pinto avesse esercitato di fatto e senza averne titolo funzioni di presidente della F.C. Segratese, con la piena connivenza della moglie, Presidente della società.

Avverso tale decisione, in data 13 giugno 2003, la F.C. Segratese interponeva reclamo alla C.A.F., nella persona del Dirigente delegato ad assumere le funzioni di Presidente vicario, Stefano De Pinto.

L'appellante sostiene che i fatti ritenuti provati dalla Commissione Disciplinare sono carenti di qualsiasi riscontro; che essi risultano smentiti dalla dichiarazione di rettifica del calciatore Nicola La Torre; che l'infrazione all'art. 1 C.G.S., per quanto di pura condotta, cada nel nulla là dove il tentativo non possa considerarsi nemmeno tale, o perché insussistente o perché del tutto inidoneo a determinare l'evento o comunque a cagione dell'impossibilità di una sua riuscita. In particolare, quanto al primo punto, ad avviso degli appellanti l'indagine svolta dall'Ufficio Indagini si sarebbe svolta in modo sommario ed avrebbe valorizzato dichiarazioni provenienti da persone portatrici di inimicizia nei confronti del De Pinto; la testimonianza del Sig. Cinolo, Presidente dell'U.S. Vimo Calcio, sarebbe stata resa in forma dubitativa e contrastava con la circostanza che il La Torre avrebbe voluto trasferirsi in una categoria superiore, e quindi non certo nella testè indicata società; nella propria deposizione, il Sig. Vurchio, Segretario dell'U.S. Vimo Calcio, avrebbe chiaramente riferito che la richiesta di denaro era stata sostenuta in modo del tutto ironico; al calciatore sarebbe stato impedito di ritirare la denuncia da parte del dr. Bisognano, delegato dall'Ufficio Indagini della Procura Federale ad esperire la pratica.

Il gravame della F.C. Segratese, promosso ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. d), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto.

La veridicità dei fatti imputati ai tesserati deferiti è infatti attestata dalle convergenti ed univoche dichiarazioni del calciatore La Torre e soprattutto del di lui padre - la cui attendibilità non è stata punto posta in discussione - : a queste dichiarazioni i riscontri probatori ritraibili dalle deposizioni dei Sigg. Cinolo e Vurchio offrono invero un suffragio ulteriore, ma di per sé non necessario. Anche a condividere i rilievi formulati dalla ricorrente

in ordine alla contraddittorietà delle testimonianze di Presidente e Segretario dell'U.S. Vimo Calcio, pertanto, non ne risulterebbe revocato in discussione il fondamento su cui poggia la decisione appellata.

In aggiunta a ciò, va rilevato che la dichiarazione di "rettifica" del calciatore Nicola La Torre, prodotta dalla ricorrente, in realtà non smentisce affatto l'impianto accusatorio della Procura Federale, concernente la richiesta di una somma di denaro, da parte di Vito De Pinto, per lo svincolo del calciatore. Tutt'altro: infatti, da un lato il La Torre ribadisce di aver valutato l'ipotesi di cambiare squadra; dall'altro implicitamente conferma che al padre è pervenuta una richiesta di denaro, che viene però fatta coincidere con un presunto premio preparazione di cui non si è mai affermata l'esistenza né tanto meno la coincidenza con la somma di € 5.000,00 oggetto della richiesta del De Pinto. I vaghi riferimenti a "pressioni esterne avanzate da parte di qualcuno che pensava di farmi svincolare e beneficiarne" non possono essere presi in considerazione, poiché del tutto sforniti di riscontri.

Non vi è ragione, dunque, di dipartirsi dalla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare quanto al comportamento di Vito De Pinto in merito alla vicenda della richiesta di denaro funzionale allo svincolo di Nicola La Torre; e ciò ovviamente preclude altresì l'accoglimento della tesi per cui il "tentativo" del De Pinto non avrebbe potuto essere sanzionato, non sussistendo neppure come tale (per inidoneità o impossibilità di riuscita). Non essendo poi stato neppure contestato, in sede di reclamo, l'addebito alla Sig. Anna Leuci ed al medesimo Vito De Pinto, circa l'esercizio da parte di quest'ultimo, di fatto e senza averne titolo, delle funzioni di presidente della F.C. Segratese, con la connivenza della prima, la decisione impugnata va confermata nella sua totalità, con conseguente incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Segratese di Segrate (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - RECLAMO DELL'U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 AL CALCIATORE LEONE CARMINE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 116 del 10.6.2003)

Con provvedimento affisso all'albo del Comitato Regionale Calabria il 10 giugno 2003, la Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo proposto dalla U.S. Isola, volto ad ottenere una riduzione della squalifica del calciatore Leone Carmine irrogata dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 101 del 30 aprile 2003 del Comitato Regionale Calabria.

Con tale pronuncia la Commissione Disciplinare ridimensionando l'accaduto dopo l'audizione dell'arbitro che aveva inquadrato il fatto in un atto di protesta violenta e non di violenza concreta e consumata, aveva adeguato e commisurato la squalifica alla natura ed entità del comportamento, riducendola al 30 aprile 2004 (dall'originaria sanzione di squalifica sino al 30 giugno 2005 irrogata appunto dal Giudice Sportivo).

Avverso tale decisione la U.S. Isola interponeva appello alla C.A.F. in data 20 giugno 2003.

Richiedeva la reclamante una nuova riduzione della squalifica del proprio calciatore, sulla base del rilievo che il Leone Carmine - secondo quanto asseritamente risultante dal referto arbitrale - avrebbe tenuto un comportamento di mera protesta, benché scomposta, dal quale era aliena ogni forma di violenza.

Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del gravame della U.S. Isola, a norma degli artt. 33, comma 2, lett. a), e 34, comma 2, C.G.S.. Tale gravame è stato infatti proposto dopo dieci giorni dalla pubblicazione della decisione reclamata, là dove le predette norme, inequivocamente, richiedono che il ricorso alla C.A.F. debba essere inviato "entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare". Ora, è ben vero

che l'art. 42, comma 5, C.G.S., per quanto riguarda la disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, consente la proposizione dei ricorsi di secondo grado alla Commissione Disciplinare "entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare". Tale norma però, in quanto derogatoria del principio generale sancito nell'art. 34, comma 2, C.G.S., non può applicarsi al di là del caso in essa espressamente previsto, risultando così estranea alla disciplina dei reclami da proporsi alla C.A.F., per i quali resta inalterato il termine di impugnazione settimanale di cui all'art. 33, comma 2, lett. a), cui fa del resto rinvio recettizio lo stesso art. 42, comma 8, C.G.S..

Alla riscontrata tardività del reclamo della U.S. Isola consegue la declaratoria di sua inammissibilità, con conseguente incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara l'appello, come sopra proposto dall'U.S. Isola di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SAN GIMIGNANO SPORT AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 41/C - Riunione dell'8.5.2003)

Con atto del 18 giugno 2003 la società San Gimignano Sport impugnava per revocazione, ex art. 35 C.G.S., la decisione della stessa C.A.F., resa con Com. Uff. n. 41/C dell'8 maggio 2003, con la quale era stato rigettato il reclamo della stessa avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del Campionato in corso, ammenda di euro 500,00 e la squalifica fino al 30.4.2003 inflitta al calciatore Semplici Leonardo, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato per l'Attività Interregionale, per avere il calciatore stesso preso parte a tre gare del Campionato Nazionale Dilettanti in posizione irregolare.

Sostiene la reclamante la propria legittimazione ad adire per revocazione la C.A.F. a seguito della "...decisione adottata dalla Corte Federale in data 22.5.2003 la quale pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale di parere interpretativo dell'art. 2, commi 4 e 5 C.G.S., con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori, esprimeva il parere che tale norma vada interpretata nel senso che il deferimento debba essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o torneo) nel caso sia intervenuta la predetta chiusura (C.U. n. 12/CF)". Questo - sostiene la società San Gimignano - è il fatto nuovo, richiesto dall'art. 35 C.G.S., che legittima il riesame del reclamo con un procedimento per revocazione.

I motivi portati a sostegno dalla reclamante non sono condivisibili e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

La possibilità che si radichi un reclamo per revocazione - come disciplinato dall'art. 35 C.G.S. - è subordinata alla scoperta di un "fatto" o al rinvenimento di un "documento" la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; la pronuncia interpretativa della Corte Federale non può essere ricompresa né nella prima, né tantomeno nella seconda delle due fattispecie contemplate, essendo viceversa una "deliberazione" interpretativa di norme federali.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal San Gimignano Sport di San Gimignano (Siena) e dispone incamerarsi la tassa versata.

